



MOZI 313

NUOVO
CENTRO
DESTRA

Mozione circa la trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero

Premesso

che alcuni sindaci hanno posto o si accingono a porre in essere provvedimenti che ordinano agli ufficiali di stato civile dei rispettivi comuni di provvedere alla trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso;

evidenziato

che tali direttive non sono conformi al quadro normativo vigente in quanto:

- come ribadito dalla Corte costituzionale con la pronuncia 138/2010, l'articolo 29 della Costituzione italiana si riferisce al matrimonio come unione tra persone di sesso diverso;
- l'articolo 107 del codice civile prescrive espressamente che l'ufficiale di stato civile riceva *“da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie”*;
- l'articolo 115 del codice civile prevede che il cittadino sia soggetto alle norme del codice medesimo *“anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le norme ivi stabilite”*;
- ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della legge 31 maggio 1995, n.218 *“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”* la capacità

matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge di ciascun nubendo al momento del matrimonio;

evidenziato altresì

che in ogni caso l'ufficiale di stato civile è comunque tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali di capacità dei nubendi a contrarre matrimonio e il loro stato giuridico;

preso atto

che in data 7 ottobre 2014 il Ministro dell'Interno on.le Angelino Alfano ha emanato una circolare indirizzata a tutti i prefetti e ai commissari di governo per le province di Trento e Bolzano con la quale si richiama l'attenzione affinché la funzione di stato civile venga esercitata nel rispetto delle norme vigenti e si danno indicazioni affinché, ove fossero state adottate direttive da parte dei sindaci non conformi alla normativa, si rivolga formale invito al ritiro e alla cancellazione delle conseguenti trascrizioni, avvertendo che in caso di inerzia si procederà all'annullamento d'ufficio;

ribadito

che la disciplina dell'eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli tra persone di sesso diverso e la loro conseguente trascrizione nei registri di stato civile rientrano nella competenza esclusiva del Parlamento, come peraltro affermato all'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dall'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza);

Il Consiglio regionale

diffida i sindaci lombardi dall'adottare provvedimenti che esorbitano dalle loro competenze o che siano in palese contrasto con la legge, invitandoli dove ciò fosse già avvenuto, ad annullare gli atti assunti;

sollecita i prefetti ad adoperarsi affinché vengano ribaditi e rispettati gli elementari principi di legalità e di certezza della norme;

invita il legislatore nazionale ad affrontare e dirimere definitivamente la questione delle unioni civili, garantendo nel contempo il rispetto dell'articolo 29 della costituzione e il valore dell'istituto della famiglia naturale fondata sul matrimonio.

[Handwritten signature] (DEL GOBBO L.)
[Handwritten signature] (COLUCCI)

[Handwritten signature] (CAPELLI)
[Handwritten signature] (CANGI)

[Handwritten signature] (MAGGI)
[Handwritten signature] (MELAZZINI)

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 1030
DEL 22.10.2011
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE
[Handwritten signature]